

Regione Lazio

Integrazioni

Integrazione decreto del Presidente del Consiglio regionale 4 settembre 2023, n. D00028

Decreto del Presidente del Consiglio regionale 4 settembre 2023, n. D00028 "Convocazione delle elezioni dei rappresentanti dei Comuni non capoluogo degli enti di area vasta nel Consiglio delle autonomie locali, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2007, n.1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche". ALLEGATI E MODULISTICA

INTEGRAZIONE DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 4 SETTEMBRE 2023, N. D00028

In riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. D00028 del 4 settembre 2023, pubblicato a pagina 14 del BUR n. 71 del 5 settembre 2023 e a pagina 2 del sommario, per mero errore materiale non sono state riportate le tabelle A, B e C al decreto medesimo e la modulistica allegata.

Di seguito si riporta il Decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio n.D00028 del 04 settembre 2023, unitamente alle tabelle A, B e C e alla modulistica.

OGGETTO: Convocazione delle elezioni dei rappresentanti dei Comuni non capoluogo degli enti di area vasta nel Consiglio delle autonomie locali, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2007, n.1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'articolo 123, quarto comma, della Costituzione, che stabilisce che lo Statuto di ciascuna Regione disciplini il Consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione tra la Regione e gli enti locali;

VISTI gli articoli 66 e 67 dello Statuto, che fissano i principi relativi alla composizione, alle funzioni ed alle prerogative del Consiglio delle autonomie locali;

VISTA la l.r. 1/2007 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 2, comma 3, lettera a), che prevede quali componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali "ventitré rappresentanti dei comuni non capoluogo degli enti di area vasta, eletti secondo criteri di equa rappresentanza degli stessi, di cui sei dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, otto dei comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti, nove con popolazione inferiore a cinquemila abitanti";

VISTO, inoltre, l'articolo 3, comma 6, della l.r. 1/2007 e successive modifiche, che stabilisce che le elezioni sono indette dal Presidente del Consiglio regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 31 marzo 2021, n. 2 che reca la "Disciplina delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 e successive modifiche. Abrogazione della deliberazione del consiglio regionale 20 giugno 2012, n. 19", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.39 del 20 aprile 2021;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a) della citata deliberazione del Consiglio regionale n. 2/2021, è necessario individuare, in apposite tabelle, i Comuni non capoluogo degli enti di area vasta rientranti in ciascuna delle suddette tre classi demografiche, sulla base dei dati ufficiali ISTAT;

VISTA la base dei dati ufficiali risultanti dall'ultimo censimento generale riportati nella più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in ciascuna delle tre classi demografiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della L.R. 1/2007 e successive modifiche ai fini della predisposizione delle suddette tabelle;

Per i motivi esposti in premessa:

DECRETA

1. le elezioni dei rappresentanti dei Comuni non capoluogo degli enti di area vasta in seno al Consiglio delle autonomie locali, suddivisi nelle tre classi demografiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) della l.r. 1/2007, n. 1 ed individuati nelle tabelle A, B e C allegare al presente decreto di cui costituiscono parte integrante, si svolgono presso ciascun Consiglio dei suddetti Comuni del Lazio il giorno 9 novembre 2023, con le modalità stabilite dalla deliberazione del Consiglio regionale 31 marzo 2021, n. 2 "Disciplina delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 e successive modifiche. Abrogazione della deliberazione del consiglio regionale 20 giugno 2012, n. 19" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.39 del 20 aprile 2021;

2. di costituire l'Ufficio per le elezioni dei componenti del CAL, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della deliberazione del Consiglio regionale n. 2/2021 di cui al precedente punto 1, composto da un dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari del Consiglio regionale, così come segue:
 - Dott. Fabio Sannibale – Presidente (effettivo); Dott. Giorgio Venanzi (Presidente Supplente)
 - Dott.ssa Giuseppina Silveti – componente (effettivo); Dott.ssa Marina Mercandetti (componente supplente)
 - Dott. Daniele Forte – componente (effettivo); Dott. William La Croce (componente supplente)
 - Dott.ssa Daniela Presicci Segretario verbalizzante, Funzionaria Titolare della P.O. “Coordinamento generale della Struttura Amministrativa di supporto al CAL”
3. in caso di mancata convocazione delle elezioni presso un Comune, i relativi elettori, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della deliberazione del Consiglio regionale n. 2/2021 di cui al precedente punto 1, possono esercitare il proprio diritto di voto dalle ore 10 alle ore 17 dello stesso giorno di svolgimento delle elezioni stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio regionale presso il seggio istituito nell'ambito territoriale del corrispondente Comune capoluogo di provincia;
4. il termine per la presentazione delle liste dei candidati in rappresentanza dei Comuni non capoluogo di enti di area vasta nel Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 9 della deliberazione del Consiglio regionale n. 2/2021, è perentoriamente fissato a partire dalle ore otto del trentesimo giorno e fino alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedente la data del 9 Novembre 2023.
5. Di allegare al presente Decreto:
 - le tabelle A, B e C di cui al precedente punto 1 delle tre classi demografiche dei Comuni non capoluogo del Lazio;
 - i moduli per la presentazione delle liste dei candidati;
 - i moduli per la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito telematico del Consiglio regionale del Lazio.

Antonio Aurigemma